



**REGIONE PUGLIA**  
**Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione**  
**Servizio Attività Economiche Consumatori**  
**Commissione Regionale per l'Artigianato**

Deliberaazione n. 35 del 9-12-2009

Oggetto: L.R. n. 6/2005 -Ditta Autotrasporti Zaccaria s.n.c. - Via D. Laghezza, 33 -  
Montalbano di Fasano (Br).

L'anno 2009 addì Nove del mese di Dicembre, in Bari, nella sala delle riunioni  
del Settore, si è riunita la Commissione Regionale per l'Artigianato, previo regolare avviso di  
convocazione ai Signori:

<b>COMPONENTI</b>	<b>PRES.</b>	<b>ASS.</b>
Severo Francesco - Presidente	X	
Ignone Antonio - Esperto	X	
Erriquez Giuseppe - Esperto	x	
Leone Cosimo - OO.SS.	x	
Vox Elisabetta - Direzione Ufficio Reg. INAIL	x	
Merchich Giovanni - Esperto		X
Pellè Cosimo - Esperto	x	
Ramunno Carlo Antonio - Esperto	x	
Ruggiero Maria - Direzione Ufficio Reg. INPS	x	
Torsches Ester - Direzione Ufficio Reg. del Lavoro		X

Assiste alla seduta Dott.ssa Grazia Mastrorilli, Segretario redigente.

EMPOVACO 2000  
PER ORIGINALI

AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO  
ERIVIA ATTIVITA' EC

## LA COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO

- Vista la Legge n. 443/85;
- Vista la Legge n. 133/97;
- Vista la Legge n. 57/01;
- Vista la L.R. n. 6/05;
- Visto l'art. 28 L.R. n. 1/2008;
- Vista la documentazione pervenuta dalla C.P.A. di Brindisi;
- Vista la relazione istruttoria;

Considerato che:

- in data 7.4.2009, la C.P.A. di Brindisi deliberava la cancellazione d'ufficio dall'Albo delle Imprese Artigiane della ditta AUTOTRASPORTI Zaccaria s.n.c., con decorrenza 31.12.2007, per intervenuto provvedimento di cancellazione del Giudice del Registro;

- il provvedimento veniva comunicato alla ditta in data 8.4.2009 prot. n. 44/2801, accusato in eccezione in data 17.4.2009;

- in data 29.5.2009 i Sigg. Zaccaria Vincenzo e Semeraro Anna Giovanna, soci della Autotrasporti Zaccaria s.n.c., proponevano ricorso avverso tale decisione assumendo che l'unico socio prestatore d'opera, in possesso dei requisiti professionali della suddetta s.n.c. Sig. Zaccaria Enzo, perdeva i requisiti artigiani già dal 22.1.1989 in quanto veniva assunto dalla ditta Gustapane Francesco, proseguito sino al 1996; che il 30.7.1996 la società per statuto, poteva essere considerata sciolta per decorrenza del termine e per volere di entrambi; che non vi era stata necessità di porre la società in liquidazione per mancanza di attività da realizzare o passività da liquidare; che il provvedimento di cancellazione del Giudice del Registro non può produrre effetto in merito all'attività artigiana, il cui accertamento è posto a carico della C.P.A.;

Ritenuto che:

- L'art. 16, comma 4 della L.R. n. 67/2005 così recita: "*Le Commissioni, all'atto dell'iscrizione, modificazione e cancellazione dell'impresa, determinano la data nella quale è accertata la sussistenza, la modificazione o la perdita dei requisiti richiesti per il riconoscimento della qualifica artigiana di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 443/1985, anche allo scopo di definire l'insorgenza o la cessazione dei rapporti previdenziali, assistenziali e dell'assicurazione obbligatoria contro l'infortunio e le malattie professionali previsti per i titolari di impresa artigiana e per i familiari coadiuvanti, nonché ai fini della classificazione dell'impresa con dipendenti nel settore dell'artigianato agli effetti dell'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro). Resta salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare);*

- l'art. 22, comma 9 della medesima legge così recita: "*La Commissione provinciale per l'artigianato ha altresì il dovere-potere di procedere a modificare e cancellare d'ufficio la posizione delle imprese dall'Albo artigiani secondo le modalità e le procedure di cui ai commi precedenti compatibili con tali procedimenti amministrativi*";

Ritenuto inoltre che:

- in atti non risulta che la Commissione abbia proceduto alla verifica della perdita dei requisiti artigiani, peculiarità della Commissione Provinciale per l'Artigianato, limitandosi a prendere atto della disposizione del Giudice del Registro;

- dalla visura dell'estratto conto effettuata dalla Componente della Direzione Regionale INPS, risulta che il Sig. Zaccaria Enzo è titolare di impresa artigiana dal 1986 fino al 31.12.1989, e che dall'1.1.1990 ad oggi, risulta lavoratore agricolo a tutti gli effetti per l'intero arco dell'anno;

- da costante giurisprudenza, la cancellazione dall'Albo delle imprese Artigiane disposta per la perdita dei requisiti, produce effetto ex tunc;

- l'art. 22, comma 10, della L.R. n. 6/2005 così recita: "*Alle imprese per le quali la Commissione ha adottato il provvedimento d'iscrizione, modificazione e cancellazione d'ufficio dall'Albo artigiani si applicano le sanzioni di cui all'articolo 25, salvo quelle per cui i soggetti indicati nello stesso articolo 25 hanno già emesso i provvedimenti sanzionatori*";

- l'art. 25, comma 1, lett. c), prevede: "*in caso di omessa presentazione della domanda di modificazione dell'impresa o di cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane per cessazione dell'attività: da un minimo di euro 50,00 a un massimo di euro 250,00;*

- Letta e condivisa la relazione istruttoria;  
PQM  
Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di accogliere il ricorso proposto dai Sigg. Zaccaria Enzo e Semeraro Anna Giovanna, soci amministratori della Autotrasporti Zaccaria s.n.c., con sede in Montalbano di Fasano alla Via Laghezza 33, retrodatando la cancellazione dall'Albo delle Imprese Artigiane a far data dal 1.1.1990;

- di invitare la CPA di Brindisi ad attivare le procedure al fine di applicare la sanzione amministrativa prevista ai sensi del combinato disposto degli artt. 22, comma 10 e 25, comma 1, lett. c), dando comunicazione all'Ufficio Attività Artigianali dell'avvenuta attività sanzionatoria;

- di trasmettere il presente atto all'Ufficio Attività Artigianali preposta alla Vigilanza, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 6/2005.

- di avvisare, ai sensi dell'art. 7 - comma 6 - della legge n. 443/85, avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso, entro sessanta (60) giorni dalla notifica, da produrre presso il Tribunale competente per territorio.

Il presente atto è composto di n. tre facciate.

Il Segretario

(Dott.ssa Grazia Mastrorilli)



Il Presidente

(Dott. Francesco Severo)

